REGOLAMENTO (CEE) N. 2109/75 DEL CONSIGLIO

dell'11 agosto 1975

che fissa la data di applicazione delle riduzioni tariffarie previste per alcuni prodotti agricoli agli articoli 8 e 9 del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1274/75 del Consiglio del 20 maggio 1975, relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele (1), in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che sussistono i presupposti per l'applicazione delle riduzioni tariffarie di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1274/75; che è pertanto opportuno fissare la data di tale applicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le riduzioni tariffarie previste agli articoli 8 e 9 del protocollo n. 1 dell'accordo tra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele per i prodotti seguenti: puree e polpe di agrumi della sottovoce 20.06 B II c) 1 ex dd), succhi di agrumi concentrati delle sottovoci 20.07 A III ex a) ed ex b), succhi di arance delle sottovoci 20.07 B II a) 1 e b) 1, succhi di pomodori delle sottovoci 20.07 B II a) 5 e b) 6, pomodori pelati e concentrati di pomodori della sottovoce 20.02 ex C della tariffa doganale comune, sono applicabili a decorrere dal 1° settembre 1975, ferme restando, per i concentrati di pomodori della sottovoce 20.02 ex C, le disposizioni dell'articolo 9 del protocollo n. 1 dell'accordo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RUMOR

(1) GU n. L 136 del 28. 5. 1975, pag. 1.